



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
Ufficio Relazioni Sindacali  
Servizio Contrattazione Collettiva

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DFP 0063712 P-4.17.1.14.5  
del 13/11/2014



10388001

Al Ministero della Difesa  
Direzione Generale per il Personale Civile  
Viale dell'Università, 4  
00185 - ROMA

E, p.c. Al Ministero dell'economia e delle finanze  
Dipartimento della Ragioneria Generale  
dello Stato / IGOP  
Via XX Settembre, 97  
00187 - ROMA

OGGETTO: Ministero della Difesa – Ipotesi di accordo relativo al fondo unico di amministrazione per l'anno 2014.

Si fa riferimento all'ipotesi di accordo indicata in oggetto, trasmessa ai fini della procedura prevista dall'articolo 40-*bis*, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001, per l'accertamento congiunto – effettuato da questo Dipartimento e dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, IGOP – della compatibilità economico-finanziaria e dei vincoli e dei limiti di competenza imposte dalle norme di legge e dalla contrattazione nazionale.

A riguardo, con riferimento all'equiparazione delle presenze ad assenze ai fini del riconoscimento delle singole indennità, si ribadisce quanto affermato con nota n. 50850 del 13/12/2012, con le precisazioni di cui alla nota n. 25335 del 07/05/2014.

Con riferimento all'articolo 11, lett. a), si richiede il puntuale rispetto della disciplina prevista dall'art. 45, comma 3, del d. lgs. n. 165/2001; per quanto concerne la lett. d) del medesimo articolo, si ribadisce l'invito ad applicare il sistema di valutazione adottato da codesta Amministrazione conformemente agli artt. 7 e seguenti del d.lgs. n. 150/2009 nonché l'incontrattabilità dello stesso.

Infine, in relazione all'allegato 10, si rinvia a quanto già affermato con nota n. 57275, dell'11 dicembre 2013, in merito al carattere omnicomprensivo dell'indennità accessoria per il personale di diretta collaborazione .

Ciò posto, si esprime parere favorevole all'ulteriore corso del contratto, con le condizioni e raccomandazioni di cui sopra.

Per IL DIRETTORE DELL'UFFICIO



3/5

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
Ufficio Relazioni Sindacali  
Servizio Contrattazione Collettiva

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DFP 0050850 P-4.17.1.14.5  
del 13/12/2012



7405781



Al Ministero della Difesa  
Direzione Generale per il personale civile  
IV Reparto – 11<sup>^</sup> Divisione  
Viale dell'Università, 4  
00185 R O M A

E, p.c.

Al Ministero dell'economia e delle finanze  
Dipartimento della Ragioneria Generale dello  
Stato / IGOP  
Via XX Settembre, 97  
00187 - ROMA

Oggetto: Ministero della Difesa – Ipotesi di accordo per la distribuzione del Fondo Unico di Amministrazione della Difesa – anno 2012.

Si fa riferimento all'ipotesi di accordo indicata in oggetto, trasmessa ai fini della procedura prevista dall'articolo 40-*bis*, comma 2, del d.lgs. n.165/2001, per l'accertamento della compatibilità economico-finanziaria e dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge.

Al riguardo, si rinvia all'allegata nota del Ministero dell'economia e finanze, e si rappresenta quanto segue.

Con riferimento all'articolo 6, allegati da n. 1 a n. 8, relativo ad indennità per “*particolari posizioni di lavoro*”, si richiama quanto previsto dall'articolo 45, comma 3, lettera c) del d.lgs. n. 165 del 2001. Per quanto attiene la disciplina dell' equiparazione delle assenze alle presenze ai fini del riconoscimento delle singole indennità, si sottolinea che detta equiparazione per i singoli istituti sono effettuate dalle amministrazioni in ragione di specifiche disposizioni contrattuali di livello nazionale ovvero normative.

Per quanto attiene l'articolo 7 ed il relativo allegato 9, attinente all'indennità per turni, fermo restando quanto previsto dal CCNL 12/01/1996, riguardante “tipologie degli orari di lavoro”, si richiamano le disposizioni legislative vigenti in materia di organizzazione (art. 5, comma 2, ed art. 40, comma 1, del d.lgs. n. 165/01).

Relativamente all'articolo 8 ed all'allegato 10, si sottolinea la necessità di correlare eventuali risposi compensativi all'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa.

In relazione all'articolo 9, concernente il trattamento economico di trasferimento, si richiama l'articolo 1, comma 44, della l. n. 183 del 2011 per la prevista soppressione a decorrere dal 1 gennaio 2012.



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
Ufficio Relazioni Sindacali  
Servizio Contrattazione Collettiva

Per le risorse del Fondo unico di sede destinate alla finalità di cui alla lettera a), quale la remunerazione di “*situazioni e condizioni di lavoro caratterizzanti l’attività istituzionale dell’ente*”, si raccomanda il rispetto della normativa vigente in materia di trattamento accessorio ( art.7, c.5, d.lgs. 165/2001; art. 2, c. 32 della l.203/2008; art. 45, comma 3, d.lgs. 165/2001). Inoltre per la misurazione e la valutazione della performance si richiamano gli artt. 7, 8, e 9, del d.lgs. n. 150/09.

Stante le suesposte considerazioni, si ritiene che l’accordo in esame possa seguire il suo ulteriore corso **a condizione** che in sede di sottoscrizione definitiva vengano recepite le osservazioni rappresentate.

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO  
Eugenio Gallozzi

23249/18/RS/A



Roma, 30 NOV. 2012

*Ministero*  
*dell'Economia e delle Finanze*  
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE  
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO  
UFFICIO VII

Alla Presidenza del Consiglio dei  
Ministri - Dipartimento della  
Funzione Pubblica - Ufficio  
Relazioni Sindacali - Servizio  
Contrattazione Collettiva



Prot. N. 103867  
Rif. Prot. Entrata N. 98962  
Allegati:  
Risposta a nota del:

All'Ufficio Centrale di Bilancio presso  
il Ministero della difesa.

OGGETTO: Ministero della Difesa – ipotesi di accordo relativo alla distribuzione FUA 2012.

Si è esaminato l'accordo indicato in oggetto.

In particolare, si rileva che all'allegato 10, relativo all'articolo 8 dell'accordo in esame, al punto 6 viene prevista la possibilità di trasformare, a richiesta del dipendente, l'indennità di reperibilità in riposi compensativi.

Al riguardo, si fa presente che gli istituti relativi ai riposi compensativi ed alla reperibilità sono assoggettati ad un differente regime da parte dei contratti collettivi nazionali di lavoro che, in particolare per i riposi compensativi, ne subordinano la fruizione alla effettiva prestazione lavorativa.

Pertanto, mancando il presupposto giuridico, si ritiene che tale previsione vada stralciata dall'accordo.

Sulla questione si rinvia, comunque, alle valutazioni di codesto Dipartimento.

Si rileva, inoltre, che la corresponsione di alcune indennità è correlata alla effettiva presenza in servizio.

Tali emolumenti non appaiono in linea con quanto previsto dell'articolo 2, comma 32, della legge 203/2008, il quale ricollega la corresponsione del trattamento economico

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DFP 0050837 A-4.17.1.14.5  
del 13/12/2012



7405057

accessorio alla qualità, produttività e capacità innovativa della prestazione lavorativa del dipendente.

Anche su tale aspetto ci si rimette, comunque, alle valutazioni di codesto Dipartimento.

Ciò stante, considerato che la ripartizione delle risorse è contenuta nell'ambito delle disponibilità del fondo unico di amministrazione dell'anno 2012, si fa presente, per quanto di competenza, di non avere osservazioni da formulare in ordine al suo ulteriore corso, fermo restando le valutazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica in ordine alle questioni sopra evidenziate.

*M*

Il Ragioniere Generale dello Stato

*Cantò*



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Ufficio Relazioni Sindacali

Servizio Contrattazione Collettiva

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DFP 0025335 P-4.17.1.14.5

del 07/05/2014



9366689

Al Ministero dell'economia e delle finanze  
Dipartimento della Ragioneria Generale  
dello Stato /IGOP

Via XX Settembre, 97

00187 ROMA

All'Unione Italiana dei Ciechi e degli  
ipovedenti ONLUS

Via Borgognona, 38

00187 ROMA

e, p.c. Al Ministero della Difesa  
Direzione generale per il personale civile  
3° Reparto – 5^ Divisione – 3^ Sezione  
Viale dell'Università, 4  
00185 – ROMA

OGGETTO: CCNI per la distribuzione FUA 2012 – Ministero della Difesa – Personale civile centralinisti non vedenti – Indennità di mansione legge 113/1985, art. 9.

Si fa riferimento alla nota del Ministero dell'economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato/IGOP, prot. n. 27684, del 26/3/2013 nonché alla successiva richiesta di parere formulata dall'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti, prot. n. 5602/2014, del 16/4/2014, qui pervenute il 24 aprile c.a..

Al riguardo si rappresenta quanto di seguito.

Lo scrivente Dipartimento ha esaminato il CCNI del Ministero della difesa, relativo al personale civile relativo alla distribuzione del FUA anno 2012, nell'ambito dei controlli previsti ai sensi e per gli effetti dell'art. 40-bis, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 ed ha rilasciato il proprio parere con nota n. 50850 del 13/12/2012.

In tale sede si è fra l'altro formulata un'osservazione relativa alla competenza della contrattazione integrativa che non è abilitata a disciplinare l'equiparazione dei giorni di assenza a quelli di presenza ai fini della corresponsione di alcuni voci retributive di carattere accessorio, essendo la stessa disciplina già definita dalla legge.

Si è, quindi, ritenuto, che spetti unilateralmente all'Amministrazione, nella propria autonomia e responsabilità, verificare i casi di equiparazione dei giorni di presenza ad assenza secondo le norme vigenti, perlopiù di carattere primario.



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
Ufficio Relazioni Sindacali  
Servizio Contrattazione Collettiva

Tale considerazione vale, pertanto, anche con riferimento all'indennità per centralinisti non vedenti, per la quale disciplina l'art. 9 della legge n. 113 del 1985 nonché la circolare interpretativa 4 novembre 1992, n. 84, del Ministero dell'Economia e delle Finanze/IGOP.

Ciò posto, si rinvia alla nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze/IGOP, prot. n. 27684 del 26/03/2014, alla citata circolare ed all'ulteriore nota n. 59207 del 10/07/2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze/IGOP che unitamente si allegano.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
Eugenio Gallozzi

S: 154987

24780/14/RS/A  
Tola

MEF - RGS - Prot. 27684 del 26/03/2014

Roma,



Ministero

dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE  
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO  
UFFICIO VII

Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus  
Prot. 5097/2014 del 07/04/2014

Funzione Pubblica - Ufficio  
Relazioni Sindacali - Servizio  
Contrattazione Collettiva

e, p.c. Unione Italiana dei Ciechi e degli  
Ipovedenti  
ONLUS  
Presidenza Nazionale

Prot. N.  
Rif. Prot. Entrata N. 75314  
Allegati: 2  
Risposta a nota del:

DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA  
24 APR 2014  
ARRIVO

Ministero della Difesa  
Dir. Gen. per il personale civile  
3° Reparto - 5^ Divisione - 3^  
Sezione

Ufficio Centrale del Bilancio  
presso il Ministero della Difesa

OGGETTO: Quesito dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (cfr. Nota n.14156 del 10/09/2013) sull'applicabilità dell'indennità di mansione ex art. 9, L.113/1985 ai centralinisti non vedenti - Accordo FUA del Ministero della Difesa - Anno 2012.

L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti con la nota in riferimento ha chiesto di conoscere da questo Dipartimento se l'allegato 6, dell'accordo indicato in oggetto, relativo alla indennità di mansione ai centralinisti non vedenti, rientri nel rilievo formulato in sede di certificazione definitiva - ex art. 40-bis del D.Lgs.165/2001 - in ordine alla equiparazione delle presenze alle assenze.

Al riguardo, nel rinviare per quanto di competenza alla circolare RGS n. 84 del 1992 nonché al parere già espresso da questo Dipartimento su analoga questione con nota n. 59207 del 10/07/2013, allegata in copia, si trasmette l'unita nota dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti per le valutazioni di competenza di codesto Dipartimento.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DFP 0023342 A-4.17.1.14  
del 24/04/2014



9316297

MODULARIO  
T. - R.G.S. - 2612



MINISTERO DEL PERSONALE  
GABINETTO DEL MINISTRO  
UFFICIO CIFRA

29/12  
N. 84

Mot.

- 4 NOV. 1992

Roma

19

*Ministero del Esord*

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE  
PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE

Parlento 27253 - A

~~AGITE LE AMMINISTRAZIONI~~  
~~CENTRALI DELLO STATO ANCHE CON~~  
~~ORDINAMENTO AUTONOMO~~

*Divisione* 4.11

*Prot. N. 161778*

*Allegati*

Indennità di  
mansione ai centra-  
OGGETTO ~~linisti non vedenti~~

- ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
DEI MINISTRI - GABINETTO

*Ripristinata dal*  
- ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
DEI MINISTRI - SERV. INFOR. E  
PROPRIETA' LETTERARIA

- ALLA CORTE DEI CONTI -  
SEGRETARIATO GENERALE

- ALLA DIREZIONE GENERALE DEL  
TESORO

- ALLE RAGIONERIE CENTRALI

- AI SERVIZI ED AGLI UFFICI DI  
RAGIONERIA DELLE AMMINISTRA-  
ZIONI E DELLE AZIENDE AUTONOME  
DELLO STATO

- ALLE RAGIONERIE REGIONALI  
DELLO STATO

- ALLE RAGIONERIE PROVINCIALI  
DELLO STATO

- AI COMMISSARI DI GOVERNO  
PRESSO LE REGIONI A STATUTO  
ORDINARIO

- ALL'UNIONE ITALIANA CIECHI  
VIA BORGOGNONA 38  
00185 ROMA

L'art. 9 della legge 23 marzo 1985, n. 113 attribuisce a  
tutti i centralinisti non vedenti occupati in base alle norme  
relative al collocamento obbligatorio una indennità di mansione in  
misura pari al premio industriale vigente nel tempo per gli  
operatori dipendenti dall'Azienda di Stato per i servizi  
telefonici.

...procedimento di ...

ISTITUTO POLIDIPLOMATICO E SCOLA DELLO STATO - 1

Ciò posto, si comunica che, a seguito dell'avvenuta ristrutturazione del premio industriale, di cui al decreto interministeriale 6 agosto 1992, in corso di registrazione alla Corte dei Conti, adottato in applicazione dell'art. 30 del D.P.R. 4 agosto 1990, n. 335, l'indennità di mansione è dovuta nell'importo lordo giornaliero di lire 7.290, a decorrere dal 1° aprile 1992.

Si ritiene utile precisare, altresì, che l'indennità in questione, quale competenza accessoria liquidata in corrispondenza della retribuzione ordinaria, concorre alla formazione del reddito complessivo imponibile del dipendente ed in quanto tale è da assoggettare alle ritenute assistenziali ed erariali.

Si rammenta, poi, che, in analogia a quanto stabilito con il citato decreto interministeriale per il premio industriale, l'indennità di mansione è dovuta per ogni giornata di effettivo servizio e "non si corrisponde durante i giorni di assenza dal servizio per qualsiasi causa, esclusi quelli per congedo ordinario, quelli per congedo speciale a seguito di infortunio in servizio, quelli per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio e quelli concessi agli invalidi di guerra per cure necessarie a seguito delle ferite o infermità contratte in guerra, semprechè coincidenti con giornate feriali".

Inoltre, l'indennità in parola è dovuta:

- ai dipendenti che frequentano corsi professionali tenuti dall'Amministrazione di appartenenza;
- ai dipendenti in permesso per motivi sindacali, limitatamente al numero massimo di 4 giornate mensili;

- ai dipendenti donatori di sangue per la sola giornata di donazione;
- al personale assente dall'Ufficio perché convocato dall'Amministrazione per esigenze di servizio.

Infine, la misura giornaliera dell'indennità di mansione, sempre in conformità alle modalità di corresponsione previste per il premio industriale, va ridotta al 50% se l'orario di servizio è inferiore alla metà dell'orario d'obbligo e va maggiorata del 20% qualora l'orario settimanale di lavoro sia distribuito su cinque giornate.

Quanto sopra si comunica per uniformità di applicazione da parte delle varie Amministrazioni interessate.

*lady*

I L M I N I S T R O





*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE  
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO  
UFFICIO VII

Roma,

Prot. Nr.  
Rif. Prot. Entrata Nr. 51679  
Allegati:  
Risposta a Nota del: 11/06/2013 n. 9816

All' Unione Italiana dei ciechi e  
degli ipovedenti- ONLUS  
Presidenza Nazionale  
Via Borgogna, n. 38  
00187 ROMA

OGGETTO: Indennità di mansione ex art. 9 della L. n. 113 del 1985 per centralinisti non vedenti.

Si fa riferimento alla nota prot. n. 9816 dell'11/06/2013 con cui codesta Associazione ha sottoposto all'attenzione di questo Dipartimento la vicenda del sig. Emanuele Baratta relativamente alla fruizione dell'indennità di mansione di cui all'art. 9 della L. n. 113 del 1985, durante il godimento dei permessi ex art. 33, comma 6, della L. n. 104 del 1992.

Al riguardo, si osserva, preliminarmente, che, ai sensi dell'art. 9 della L. n. 113 del 1985, *<<a tutti i centralinisti non vedenti occupati in base alle norme relative al loro collocamento obbligatorio è corrisposta una indennità di mansione pari a quella che si riconosce agli operatori dipendenti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici>>*.

La circolare RGS n. 84 del 1992, poi, se, da un lato, ricollega il riconoscimento della predetta indennità all'effettivo svolgimento del servizio, dall'altro, chiarisce che la stessa è da intendere quale *<<componente accessoria liquidata in corrispondenza della retribuzione ordinaria>>*, così da concorrere interamente *<<alla formazione del reddito complessivo imponibile del dipendente>>*.

Conseguentemente, essendoci riconoscimento della retribuzione durante i periodi di fruizione dei permessi di cui art. 33, comma 6, della L. n. 104 del 1992, il dipendente portatore di handicap nei giorni di godimento degli stessi è da ritenersi a tutti gli effetti in servizio, ancorché assente dalla sede di lavoro.

Pertanto, nella retribuzione dovuta al personale centralinista non vedente in caso di assenze retribuite, quali quelle di cui all' art. 33, comma 6, della L. n. 104 del 1992, non può non essere ricompresa anche l'indennità di mansione, quale parte integrante della stessa.

Peraltro, si segnalano, a sostegno di tale impostazione, numerose pronunce giurisdizionali (tra cui Trib. Reggio Calabria, sent. n. 782 del 2005) nonché il parere del Consiglio di Stato n. 3389 del 2005.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Il Ragioniere Generale dello Stato